

**Dalle origini storiche
agli ultimi sviluppi normativi della nuova professione sanitaria.**

Il Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

Gino-Mario De Faveri - Michele Liessi

Con il D.M. 17/01/1997 n.58, nel campo delle professioni sanitarie, è stata operata una vera rivoluzione la cui portata, ci sembra, non sia ancora stata colta in tutte le sue implicazioni.

Partendo da questa constatazione abbiamo ritenuto doveroso esplorare la normativa e il contesto storico previgente per confrontarlo con la nuova normativa, traendone le necessarie conclusioni.

LE ORIGINI

Con R.D. 6 luglio 1890 n. 7042, artt.2 e 5...

venne definita la figura di vigilanza sanitaria, a supporto dell'Ufficiale sanitario, dei "vigili sanitari comunali".

Successivamente nel 1923 e nel 1927, col passaggio dei laboratori municipali alle province, tale disposizione venne superata, fino a giungere al nuovo Testo Unico delle Leggi Sanitarie...

Con in nuovo T.U.LL.SS. Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265 venne stabilito...

Art.83

Il laboratorio provinciale è costituito di due reparti: l'uno medico-micrografico con annesso servizio di accertamento diagnostico per le malattie infettive e sociali; l'altro chimico.

Al laboratorio sono addetti vigili sanitari per le disinfezioni e per la vigilanza igienica in rapporto ai bisogni dei comuni della provincia.

Al laboratorio sovrintende il medico provinciale, il quale ne vigila e controlla il regolare funzionamento, determina l'impiego del personale e le particolari indagini che debbono eseguirsi, coordina e indirizza le attività dei due reparti.

Gli ufficiali sanitari si avvalgono del laboratorio provinciale per l'esercizio della vigilanza igienica e della profilassi, secondo le istruzioni che sono impartite dal medico provinciale.

Art.91

I vigili sanitari provinciali sono assunti in seguito a pubblico concorso, indetto dal preside [ora presidente] della provincia.

La nomina è fatta dal preside stesso ed è approvata con decreto del prefetto.

Essi:

a) vigilano sulle condizioni igieniche del suolo, degli aggregati urbani e rurali e delle abitazioni, sulla salubrità delle bevande e delle sostanze alimentari, sui mercati e sui pubblici esercizi;

b) compiono, alla dipendenza dell'ufficiale sanitario, le ispezioni che vengono disposte dal medico provinciale o dal direttore di reparto del laboratorio provinciale e riferiscono agli stessi sui risultati degli accertamenti, sulle contestazioni fatte e sui provvedimenti attuati;

c) vigilano sull'esecuzione delle misure disposte per la profilassi delle malattie infettive;

d) esercitano tutte le altre attribuzioni di vigilanza igienica sanitaria che sono prescritte dalle leggi.

Per l'esercizio di tali funzioni di vigilanza sono attribuiti ai vigili sanitari le facoltà spettanti per legge ai vigili comunali.

Essi non possono entrare in funzione se non dopo aver prestato giuramento dinanzi al pretore.

Per l'ammissione al concorso di vigile sanitario non era previsto alcun titolo specifico.

Tuttavia con circolare n.64 del 4 agosto 1939 indirizzata agli enti locali il Ministero dell'Interno ribadiva la necessità di richiedere la licenza di scuola media inferiore.

Legge 23 dicembre 1978 n.833...

La Legge 833/1978, nell'attribuire alle Unità Sanitarie Locali l'esercizio delle funzioni per le attività di prevenzione aveva previsto che le stesse si avvalessero degli operatori sia dei propri servizi d'igiene sia dei servizi specialistici multizonali. Mentre nulla precisava in merito al personale destinato all'attività di vigilanza nelle materie di igiene e sanità pubblica, per la materia di igiene del lavoro precisava...

art.21 "Organizzazione dei servizi di prevenzione":

1 In relazione agli standard fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'art.27, DPR 24 luglio 1977, n.616.

2. Per la tutela della salute dei lavoratori [e la salvaguardia dell'ambiente] le unità sanitarie locali organizzano propri servizi [di igiene ambientale e] di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle unità produttive.

3. In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art.27, DPR 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.

4. Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art.8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'art.9, DPR 19 marzo 1955, n. 520.

5...omissis...

La Regione del Veneto con la Legge Regionale 31 maggio 1980 n.78 nel disciplinare le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica; per l'attività ispettiva di vigilanza e controllo l'art.5 della L.R. 78/80 prevedeva:

1 L'attività ispettiva di vigilanza e controllo è diretta dal responsabile del settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro che può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

2. Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni a esse conferite dalla legge, svolgono le funzioni di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.

La Legge Regionale 30 novembre 1982 n.54 **definiva inoltre specifiche attribuzioni in materia di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Il DPR 20 dicembre 1979 n.761 (Stato Giuridico del Personale delle ULS) aveva individuato la nuova figura del **Personale di Vigilanza e Ispezione**.

Questo trovava inquadramento nel **Ruolo Sanitario - Tabella M – Personale di Vigilanza e Ispezione** quale Operatore professionale di 1° categoria.

Per il personale proveniente da altri enti, assegnato alle unità sanitarie locali in applicazione delle norme transitorie della Legge 833/78, l'allegato 2 del 761 aveva previsto **l'equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali al fine dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali**

Tabella M - Personale di Vigilanza e Ispezione – Operatore professionale di 1° categoria

Personale Ospedaliero	Personale enti locali	Personale Regionale	Personale parastatale	Personale statale
-----	Vigile Sanitario Capo Vigile Sanitario	Capo Guardia di Sanità Guardia di Sanità	-----	-----

Con il D.M. 30 gennaio 1982 (Normativa concorsuale)

per la posizione funzionale del personale di vigilanza e ispezione venivano stabiliti i nuovi titoli di l'accesso ovvero:

- diploma di perito industriale,
- diploma di perito agrario,
- diploma di geometra.

Con il DPR 7 settembre 1984 n.821 al personale di vigilanza e Ispezione erano state attribuite attività e funzioni già orientate verso l'autonomia professionale:

Capo X - Personale di vigilanza e ispezione: operatore professionale di I categoria

art.25. Operatore professionale coordinatore.

L'operatore professionale coordinatore svolge attività di vigilanza e ispezione proprie dell'unità operativa cui è assegnato.

Partecipa all'attività di accertamento e controllo analitico di laboratorio dell'unità operativa cui è assegnato.

Coordina l'attività del personale nella posizione di collaboratore predisponendone i piani di lavoro nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili dell'unità operativa nel rispetto della autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo.

Svolge attività di didattica nonché attività finalizzata alla propria formazione. Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

art.26. Operatore professionale collaboratore.

L'operatore professionale collaboratore, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo precedente, nell'ambito dell'unità operativa cui è assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di intervento.

Secondo le direttive ricevute, svolge le attività di vigilanza e di ispezione di specifica competenza; partecipa all'attività di accertamento e di controllo analitico di laboratorio dell'unità operativa cui è assegnato.

Assicura gli interventi previsti dai piani di lavoro e riferisce al coordinatore sui risultati dell'attività espletata.

Svolge attività di didattica ed attività finalizzata alla propria formazione.

Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

IL NUOVO SISTEMA FORMATIVO UNIVERSITARIO

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 ha introdotto rilevanti modifiche nell'assetto istituzionale e organizzativo prevedendo, anche per il personale tecnico, un sistema formativo universitario.

Art.6 - comma 3 del citato decreto (come sostituito dall'art.7 del dlgs n.517/93)

*“A norma dell'art.1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. **Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art.9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art.2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei colleghi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art.9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado”.***

LA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE

Con Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997 n° 58 è stata finalmente disciplinata la figura e relativo profilo professionale del "TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO"

Art.1

1. E' individuata la figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con il seguente profilo: il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria.

2. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo.

3. Nell'ambito dell'esercizio della professione, il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro:

- a) istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie competenze;*
- b) vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali;*
- c) vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse;*
- d) vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti;*
- e) vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere a successive indagini specialistiche;*
- f) vigila e controlla l'igiene e sanità veterinaria, nell'ambito delle proprie competenze, e valuta la necessità di procedere a successive indagini;*
- g) vigila e controlla i prodotti cosmetici;*
- h) collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti;*
- i) vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito delle proprie competenze.*

4. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge con autonomia tecnico professionale le proprie attività e collabora con altre figure professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera. E' responsabile dell'organizzazione della pianificazione, dell'esecuzione e della qualità degli atti svolti nell'esercizio della propria attività professionale.

5. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro partecipa ad attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e nei luoghi dove è richiesta la sua competenza professionale; contribuisce alla formazione del personale e collabora direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo e alla ricerca.

6. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge la sua attività professionale, in regime di dipendenza o libero professionale, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente.

Art.2

1. Il diploma universitario di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Con la definizione della nuova figura professionale viene ora riconosciuto al tecnico della prevenzione il ruolo di professionista sia all'interno del S.S.N. che e in regime libero professionale. Altra importante novità: il nuovo titolo abilita all'esercizio della professione.

La Legge 26 febbraio 1999 n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" dà una nuova definizione delle professioni sanitarie già disciplinate dal TULLSS

Art.1. (Definizione delle professioni sanitarie)

1. La denominazione "**professione sanitaria ausiliaria**" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "**professione sanitaria**".

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

La nuova definizione di "professione sanitaria", ha cancellato ogni residuo concetto di "ausiliarietà" e "complementarietà".

L'EQUIPOLLENZA DEI VECCHI TITOLI

Decreto Min. San. 27 luglio 2000 "Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base"

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art.4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase.

Sez. A - diploma universitario	Sez. B - titoli equipollenti
<i>Tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro – Decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n. 58.</i>	<p><i>Tecnico con funzione ispettiva per la tutela della salute nei luoghi di lavoro - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 – legge 11 novembre 1990, n. 341</i></p> <p><i>Tecnico per la protezione ambientale e per la sicurezza – Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 - legge 11 novembre 1990, n.341</i></p> <p><i>Tecnico di igiene ambientale e del lavoro – Decreto del Presidente della Repubblica, n. 162, del 10 marzo 1982 – legge 11 novembre 1990, n. 341</i></p> <p><i>Operatore vigilanza e ispezione - Decreto del Presidente della Repubblica n. 761, del 20 dicembre 1979 - decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, art.81</i></p>

Al "vecchio" operatore professionale di 1° categoria, inquadrato nel Ruolo Sanitario - Tabella M – Personale di Vigilanza e Ispezione, in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art.81 del D.M. 30 gennaio 1982 (perito industriale, perito agrario, geometra) è pertanto riconosciuto il titolo di **"TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO"** ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base (master, laurea specialistica, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca).

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI SANITARIE...

Legge 10 agosto 2000, n. 251:

Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica

Art.4. (Professioni tecniche della prevenzione)

1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilità derivante dai profili professionali.

2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l'ambiente della diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni tecniche della prevenzione.

Art.5. (Formazione universitaria)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge.

2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al comma 1.

Art.7. (Disposizioni transitorie)

1. ...omissis...

*2. Le aziende sanitarie **possono conferire incarichi di dirigente**, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.*

3. ...omissis...

NOVITÀ IMPORTANTE!

Le aziende sanitarie ora possono conferire incarichi di dirigente anche a queste professioni sanitarie, laddove le regioni abbiano provveduto a quanto di competenza.

Due esempi di legislazione regionale:

- **Regione Campania: L.R. n.4 del 10 aprile 2001** "Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e tecniche della prevenzione".
- **Regione Molise: L.R. n.28 del 28 ottobre 2002** "Istituzione del servizio delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica".

DECRETO 29 marzo 2001:

Definizione delle figure professionali di cui all'art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art.6, comma 1, legge n. 251/2000).

Art.1.

Le figure professionali di cui all'art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come specificato nei successivi articoli.

Art.5.

Nella fattispecie: "professioni tecniche della prevenzione" sono incluse le seguenti figure professionali:

- a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;*
- b) assistente sanitario.*

Decreto Interministeriale 2 aprile 2001:

Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie

Allegato 4

CLASSE DELLE LAUREE NELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

Obiettivi formativi qualificanti

I laureati nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 4, comma 1, gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione che svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilità derivante dai profili professionali.

Nell'ambito della professione sanitaria del tecnico della prevenzione

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili, nell'ambito delle loro competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria. I laureati in prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operanti nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza, sono, nei limiti delle loro attribuzioni, ufficiali di polizia giudiziaria; svolgono attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico-sanitari per attività soggette a controllo.

Nell'ambito dell'esercizio della professione, essi istruiscono, determinano, contestano e notificano le irregolarità rilevate e formulano pareri nell'ambito delle loro competenze; vigilano e controllano gli ambienti di vita e di lavoro e valutano la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali; vigilano e controllano la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse e le condizioni di sicurezza degli impianti; vigilano e controllano la qualità degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e valutano la necessità di procedere a successive indagini specialistiche; vigilano e controllano l'igiene e sanità veterinaria, nell'ambito delle loro competenze, e valutano la necessità di procedere a successive indagini; vigilano e controllano i prodotti cosmetici; collaborano con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti; vigilano e controllano quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito delle loro competenze; svolgono con autonomia tecnico professionale le loro attività e collaborano con altre figure professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui operano; sono responsabili dell'organizzazione della pianificazione, dell'esecuzione e della qualità degli atti svolti nell'esercizio della loro attività professionale; partecipano ad attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e nei luoghi dove è richiesta la loro competenza professionale; contribuiscono alla formazione del personale e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca; svolgono la loro attività professionale, in regime di dipendenza o libero-professionale, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente.

Decreto Interministeriale 2 aprile 2001:

*Determinazione delle classi delle lauree **specialistiche** universitarie delle professioni sanitarie*

Queste ultime tappe segnano il compimento del percorso che ha portato alla definizione della nuova professione sanitaria.

ALCUNI ASPETTI CONSEGUENTI

Titoli e norme di accesso

Il nuovo regolamento sulla disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n 220, stabilisce:

...

Art.33. Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del personale di vigilanza ed ispezione.

1. Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma universitario [oggi laurea] conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività' professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.

...

Ne consegue che oggi non è più sufficiente il diploma di perito industriale, perito agrario o geometra per poter accedere alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione...

A tal proposito si fa riferimento alle recentissime sentenze del TAR della Campania:

- **Sentenza del 10/06/2003 su ricorso n.6227/2002** di Perito industriale, già in servizio in qualità di Operatore professionale sanitario Tecnico della prevenzione, ma con contratto a tempo determinato, escluso da concorso;
- **Sentenza del 10/07/2003 su ricorso n.6277/2002** di Geometra escluso da concorso.

Abilitazione alla professione

Come già evidenziato, la nuova figura professionale è diventata Professione Sanitaria tutelata dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie; il relativo titolo universitario o di equipollenza "**abilita all'esercizio della professione**".

Tale nuova prospettiva pone non pochi ostacoli al permanere di posizioni anomale nelle Aziende ULSS o nelle ARPA, nonché rispetto all'inserimento di altre figure professionali non abilitate, nel sistema della prevenzione sanitaria ed ambientale.

Prima infatti, quando la qualifica di "vigile sanitario" alias "ispettore d'igiene" alias "tecnico della prevenzione" non era una professione sanitaria, vi era la pratica possibilità di assegnare le relative funzioni di vigilanza, controllo o istruttoria anche a figure diverse purché in possesso della formazione di base via via necessaria.

Questo non è più possibile!

Ora, anche per le professioni sanitarie non mediche, l'esercizio delle attività previste nei relativi profili professionali da parte di soggetti non abilitati integra l'ipotesi di abuso di professione (art.348 C.P.) e di concorso per lo stesso reato da parte di chiunque ne agevoli lo svolgimento [Cassazione penale - Sez VI, 16 gennaio 1973 n° 20].

La suprema corte ha altresì avuto modo di precisare che per attività professionale non si intende solo una attività compiutamente strutturata bensì "è sufficiente il compimento di una isolata prestazione professionale".
[Cassazione penale - Sez VI, 7 maggio 1985.]

Competenze professionali e area di attività

Un'altra questione che deve essere tenuta presente è la differenza tra le funzioni che il professionista è abilitato a svolgere in base al titolo e quelle che possono essere effettivamente svolte in relazione agli incarichi attribuiti nell'ambito organizzativo in cui si trova ad operare.

Infatti si distinguono diversi ambiti ed aree di attività che comportano diverse possibilità e restrizioni:

- **Nel Servizio Sanitario Nazionale – nelle Aziende ULSS** – dove ad esempio non ha competenze in campo ambientale e ambienti di vita;
- **Nel Ministero dell'Ambiente – nelle ARPA** – dove ad esempio non ha competenze in campo di igiene sanità pubblica;
- **Nella Libera Professione – ad esempio come responsabile della sicurezza in aziende** (decreto legislativo 23 giugno 2003, n.195) – dove non ha competenze di Polizia Giudiziaria.

Qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria

In merito alla questione relativa alla qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria nei decenni scorsi si sono sentite le interpretazioni più disparate.

Ci sembra di poter affermare che la nuova situazione giuridica derivante dal **Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997 n° 58** abbia risolto in modo definitivo la questione e superato la vecchia normativa.

Prima di argomentare tale affermazione è tuttavia necessaria una premessa:

La qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria non può essere attribuita con disposizioni amministrative locali (regioni, comuni, consorzi, province, agenzie, ulss...), ma solo con legge dello Stato. [Si cita per tutte la recentissima sentenza della Corte Costituzionale del 13-21 ottobre 2003 n.313]

La definizione della qualifica di agente e ufficiale di P.G. è contenuta nell'art.57 dell'attuale Codice di Procedura Penale (comunque già prevista nel vecchio CPP in modo sostanzialmente analogo); il personale ispettivo del SSN rientra nella previsione del terzo comma:

art.57 - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

... omissis ...

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art.55.

La lettura di questo comma mette subito in evidenza che alla normativa amministrativa spetta unicamente assegnare le funzioni di vigilanza, precisandone i limiti... la qualifica di Ufficiale o agente di PG ne è la conseguenza.

La facoltà di compiere il sequestro ad esempio distingue l'Ufficiale dall'Agente.

Con questa premessa normativa era necessario precisare quali fossero gli operatori incaricati di compiere atti riservati agli Ufficiali di P.G..

Nella normativa riguardante l'igiene pubblica e la veterinaria tale distinzione non era mai stata ben definita.

Il DM 58/97 risolve definitivamente la questione attribuendo in modo inequivocabile funzioni proprie dell'Ufficiale di P.G.; al comma 2 dell'art.1 troviamo tale affermazione esplicita:

Art.1

*2. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, **ufficiale di polizia giudiziaria**; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo.*

Per quanto riguarda invece gli operatori addetti alla vigilanza nei luoghi di lavoro (SPISAL), la situazione era leggermente diversa.

In origine la vigilanza era assegnata agli Ispettorati del Lavoro. Il DPR 19 marzo 1955 n.520, "Riorganizzazione centrale e periferica del ministero del lavoro e della previdenza sociale", all'art.8 prevedeva:

*"Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite alle singole leggi e dai regolamenti, **sono ufficiali di polizia giudiziaria.**"*

E' il caso di notare che la definizione è già completa e non è prevista alcuna ulteriore nomina.

Con il Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art.1 della L. 22 luglio 1975, n. 382" la materia sanitaria è stata delegata alle regioni (ed enti locali) che potevano disporre di proprio personale ispettivo.

L'art.27, ultimo comma, si preoccupa di assicurare agli operatori la qualifica di UPG, vincolandola a designazione del Prefetto.

...

"Fermo restando l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 da parte dell'ispettorato del lavoro spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi regionali e degli enti locali, che operino in materia infortunistica e di igiene del lavoro, assumano, ai sensi delle leggi vigenti, in relazione alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria".

La legge 833/78 e la L.R. 54/82 riconfermano tal quale lo stesso iter, il cui scopo era evidentemente quello di assicurare che anche gli operatori del SSN addetti alla vigilanza sui luoghi di lavoro, privi di uno specifico titolo professionale abilitante, godessero effettivamente dei pieni poteri assegnati dalla legge.

Come sopra detto la qualifica di **Ufficiale di P.G.** è stata attribuita in via definitiva dal D.M. 58/1997 al Tecnico della Prevenzione abilitato, senza distinzione di area di attività, purché operante nei servizi con compiti di ispettivi e di vigilanza.

E' corretto ritenere, così come riteniamo, che questa norma superi in efficacia le disposizioni precedenti e rappresenti l'attuale punto di riferimento.

...anche se nel Veneto la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001) "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" in modo acritico e anacronistico all'art.123, comma 1, lettera a), stabilisce:

Art.123 - Funzioni amministrative delle Unità locali sociosanitarie.

1. Sono delegate alle Unità locali sociosanitarie, (ULSS) le funzioni amministrative concernenti:

- a) la proposta al prefetto dell'elenco degli addetti alla attività di polizia giudiziaria per l'assunzione della relativa qualifica prevista dall'articolo 9 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 "Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;*
- b)*

E' evidentemente una legge che, per questa parte, non ha più ragione di essere applicata.

Il ritenere che questa norma regionale conservi la sua validità residuale per consentire l'attribuzione della qualifica di UPG a operatori destinati a compiti ispettivi e di vigilanza diversi dai Tecnici della Prevenzione **porterebbe pericolosamente a legittimare l'esercizio abusivo di una professione sanitaria tutelata!**

CONCLUSIONE

La "dismissione" della vecchia veste di "operatore professionale di vigilanza e ispezione" per l'assunzione, a titolo derivativo, di quella di "professionista sanitario" **cambia in modo radicale la prospettiva:**

il "nuovo" Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro non è più un operatore addetto alla sola vigilanza, ma un professionista inserito in una struttura nella quale può svolgere funzioni più articolate, con piena autonomia e responsabilità garantite dalla legge.

Nonostante la legislazione nazionale (confermata dalle prime pronunce giurisprudenziali) sia ormai delineata in modo chiaro e ampio, a livello locale sono molti coloro che ancora non si sono accorti della trasformazione normativa già compiuta e di quella professionale in atto considerandole una semplice modifica di nome, senza altri sostanziali cambiamenti.

Tutto ciò costituisce una sfida culturale per tutti i soggetti coinvolti, a cominciare da noi tecnici della prevenzione.

Conegliano, 1 dicembre 2003

T.d.P. Gino-Mario De Faveri - gmdefaveri@ulss7.it

T.d.P. Michele Liessi - mliessi@ulss7.it